



CIRCOLARE N° 12/2014 DEL 10 MARZO 2014

<p style="text-align: center;">TIROCINANTI Circolari INAIL n. 16 del 26.2.2014 sugli obblighi assicurativi</p>
--

L'INAIL pone l'attenzione sulla vigenza o meno della **disciplina prevista dall'articolo 3 del D.M. 142/1998**, contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 18 della Legge 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

In particolare, **l'INAIL esclude dall'obbligo assicurativo** colui il quale, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di "praticantato", tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell'assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell'art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.

In ogni caso, **l'obbligo assicurativo INAIL sussiste laddove il praticante**, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:

- **esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato** per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del d.p.r. 1124/65 ovvero dall'art. 5 del d.lgs. 38/2000;
- **partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti**, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l'obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell'ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi

(Fonte AMBLAV)